

brajo 1877 sotto la presidenza dell'onorevole signor commentatore avv. Francesco Restelli, deputato al Parlamento nazionale.

Milano, 16 agosto 1879.

L'Amministrazione:

Presidente

DURINI conte GIULIO

Amministratori

BRAMBILLA nobile GIUSEPPE — GIULINI nobile cav.
GIORGIO — KRUMM cav. LUIGI — MOLINA cav. LUIGI
— PONTI cav. ANDREA — ROSSI ing. EMILIO —
VISCONTI di MODRONE duca RAIMONDO.

Il Presidente dell'Assemblea

Avvocato FRANCESCO RESTELLI.

Il Cancelliere

Dott. GIOVANNI BERTOLÉ.

REGOLAMENTO GENERALE

PEL

FIUME OLONA

APPROVATO

nell'Assemblea generale tenutasi in Milano

NE' GIORNI 5 E 12 FEBBRAJO 1881.

MILANO,

TIP. BERNARDONI DI C. REBEGHINI & C.

1881.

Regolamento generale del Fiume Clona.

CAPO I.

RAGIONI DEL CONSORZIO.

ART. 1.

Fiume e suoi tributari.

La proprietà del Consorzio Clona è costituita:

a) da tutto il Fiume, dalle sue origini formate colle fonti e rami della Rasa e di Valganna in Provincia di Como sino al suo sbocco nella darsena di Porta Ticinese in Milano.

b) dal Canale della Bevera in unione al Cavo Diotti, alle fonti dette *gli Occhi di Castiglione* e a tutte le altre sorgenti anche nel territorio svizzero, che alimentano il detto Canale della Bevera o direttamente il Fiume, di conformità ai titoli, alle descrizioni e ai tipi esistenti nell'Archivio d'Ufficio.

Le ragioni del Consorzio si estendono pure alle naturali diramazioni del Fiume e alle sue sponde ne' modi determinati dai successivi articoli.

ART. 2.

Ragione del trabucco.

Spetta altresì al Consorzio la servitù attiva di una zona di terreno lunghezza ciascuna sponda del Fiume, della costante

larghezza di un trabucco milanese (Metri 2.611) misurata a ripa ferma, serviente al deposito degli esparghi e al passo dei Custodi.

ART. 3.

Poteri disciplinari del Consorzio.

Il Consorzio esercita pure a mezzo della propria Amministrazione i suoi poteri disciplinari sulle rogge molinare e su quelle d'irrigazione, e su qualsivoglia edificio che riguardi il Fiume, le sue ragioni, diramazioni e derivazioni, e così anche sui motori idraulici animati dalle sue acque.

ART. 4.

Larghezza del Fiume.

Dall'unione dei due rami della Rasa e di Valganna in territorio di Varese sino allo sbocco nella Darsena di Porta Ticinese in Milano, la larghezza del Fiume non potrà mai essere minore di braccia milanesi dodici (Metri 7.20).

Di conseguenza ogni licenza o concessione per nuove opere od anche per semplici riattamenti sarà sempre subordinata alla condizione portata da questo articolo.

ART. 5.

Usurpazioni delle ragioni del Consorzio.

Chi in qualsiasi modo Utente o non Utente usurpasse le ragioni del Consorzio verrà immediatamente deferito all'Autorità Giudiziaria.

CAPO II.

CATASTO E VOLTURE.

ART. 6.

Catasto Consorziale.

Ogni diritto reale sulle acque d'Olonà sia per irrigazione che per conseguire forza motrice è registrato e marcato nel libro e nelle mappe del Catasto Consorziale con tutte le indicazioni necessarie a bene identificare il diritto medesimo.

ART. 7.

Base del Catasto.

Il Catasto del Fiume ha per base il nuovo censimento della Lombardia sia esso attivato o no; tuttavia verranno ammesse le eventuali successive correzioni sia nella figura che nell'estensione d'ogni singolo appezzamento, irrigato con acque d'Olonà, ancorchè simili correzioni non risultino dal gran libro del Catasto governativo.

ART. 8.

Certificati catastali.

Ogni Utente può richiedere all'Amministrazione il certificato catastale della propria partita, corrispondendo alla Cassa del Consorzio, oltre il competente bollo, la tassa fissa di una lira per ogni certificato.

ART. 9.

Copia delle Mappe.

Ogni Utente può altresì chiedere copia delle mappe d'Ufficio relative al nuovo catasto del Fiume, pagando la tassa fissa di lire una per ogni richiesta e centesimi venti per ogni numero di mappa di cui intende aver copia.

ART. 10.

Obbligo della Voltura.

Per ogni passaggio da una persona ad un'altra di un diritto reale sulle acque d'Otona, si dovrà chiedere la voltura catastale, ancorchè trattisi di passaggio o divisione di persone cointestate.

L'obbligo di chiedere la voltura incombe al nuovo proprietario.

ART. 11.

Termine per le domande di voltura.

Il termine per la presentazione della domanda di voltura è di giorni 60, e decorre dal termine stabilito dalla legge, per la registrazione dell'Atto traslativo o per la denuncia della successione che dà luogo a voltura.

ART. 12.

Domande di voltura.

Le domande di voltura devono dirigersi all'Amministrazione del Consorzio e devono contenere tutti i titoli e documenti necessari a ben precisare la nuova ditta e i diritti che le competono.

ART. 13.

Volture di correzione.

Per gli errori d'intestazione catastale si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda documentata, come per le volture di successione.

ART. 14.

Esecuzione delle volture.

Le volture verranno eseguite dall'Ufficio Tecnico del Consorzio entro giorni trenta dalla presentazione della relativa domanda.

ART. 15.

Tassa per le volture.

Per ogni voltura sia di successione che di correzione, verrà pagata alla cassa del Consorzio la tassa fissa di lire tre.

ART. 16.

Sovratassa.

Per le contravvenzioni all'obbligo della voltura verrà inflitta doppia tassa.

ART. 17.

Rettifiche catastali.

Si ammettono rettifiche di catasto ogni qualvolta parte del fondo accatastrato venga occupato da strade, acquedotti o fabbricati, ma non per ripe piantumate, adacquatrici, colatori, strade campestri od altro a servizio esclusivo del fondo.

ART. 18.

Stralci catastali.

Lo stralcio di un fondo o di parte di esso dal catasto del Fiume non si pratica d'ufficio se non dietro richiesta dell'Ufficiente e quando si evi i titoli per farlo.

ART. 19.

Domande di rettifiche.

Per le rettifiche del catasto il richiedente dovrà presentare la domanda corredata da un tipo in iscala da 1 a 2000 dell'apprezzamento su cui presume sia incorso errore o su cui sianvi gli estremi richiesti per la rettifica; e oltre alla tassa fissa di lire *tre* (come nell'art. 15) dovrà assoggettarsi alle eventuali spese di visita dell'ingegnere del Consorzio.

ART. 20.

Rettifiche d'ufficio.

Ogni cinque anni gl'ingegneri del Consorzio procederanno d'ufficio alla rettifica generale del catasto d'Olona.

CAPO III.

DOVERI E DIRITTI DEGLI UTENTI.

ART. 21.

Obbligo d'attenersi al Regolamento.

È stretto obbligo d'ogni Utente di attenersi alle disposizioni di questo Regolamento e di farlo osservare da' suoi dipendenti, fittabili, pigionanti o coloni, e di far rispettare dai medesimi il personale d'ufficio addetto alla direzione e sorveglianza del Fiume.

ART. 22.

Ispezioni d'Archivio.

Ogni Utente può col consenso in iscritto dell'Amministrazione e dietro il pagamento di un tassa fissa di lire una, ispe-

zionare ne' giorni e ore d'ufficio, l'Archivio del Consorzio, per ciò che non si riferisca agli atti interni dell'Amministrazione stessa; ma non potrà mai ritirare Atti nè trar copia dei medesimi; e soltanto, pagando le relative spese, gli si potrà rilasciare un duplicato conforme, di quegli Atti di cui avrebbe già potuto essere in possesso per pratiche antecedenti col Consorzio.

ART. 23.

Residenza dell'ufficio.

L'Ufficio del Consorzio in Milano, per ogni occorrenza degli Utenti, è aperto ogni mercoledì e sabato non festivi.

ART. 24.

Regolamenti speciali.

Le mansioni e i doveri del Personale d'Ufficio e dei Custodi del Fiume sono contenuti in un apposito Regolamento interno ostensibile ad ogni Utente.

ART. 25.

Dipendenza del personale d'ufficio.

Il personale d'ufficio dipende direttamente dall'Amministrazione e non può quindi senza il consenso di questa, mettersi a disposizione ne' degli Utenti e neppure dei delegati del Consorzio.

ART. 26.

Reclami contro i Custodi.

È dovere degli Utenti, per l'interesse generale del Consorzio, di riferire all'Amministrazione sopra gli abusi, l'indisciplina o la negligenza dei Custodi.

A questo scopo presso l'Ufficio in Milano e presso i rispettivi/ingegneri di Riparto in Varese e Legnano si troverà un apposito Libro dei Reclami che sarà poi trasmesso all'Amministrazione per le eventuali misure disciplinari.

ART. 27.

Elenco dei contravventori.

A norma dell'articolo 28 dello Statuto Consorziale verrà esposto nelle sale dell'Ufficio in Milano un elenco di quei contravventori a questo Regolamento che abbiano subito una condanna nelle forme giudiziali.

ART. 28.

Accordi illeciti coi Custodi.

Verrà poi sottoposto ad uno speciale voto di biasimo dell'Assemblea generale quell'Utente che s'accordasse con un Custode d'Olonna per usare illecitamente in qualsiasi modo delle acque del Fiume o per eseguire opere non conformi al presente Regolamento; il Custode colpevole di simili accordi verrà immediatamente licenziato.

CAPO IV.

POTERI ACCORDATI ALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 29.

Opere obbligatorie.

Il Consiglio d'amministrazione a tutela degli interessi del Consorzio può obbligare gli Utenti d'Olonna ad eseguire le seguenti opere:

a) Difendere le sponde del Fiume con argini od altre opere di riparo.

b) Espurgare le rogge molinare, dalla loro origine al loro ritorno nel Fiume, e i condotti delle colature. *Stato dell'Ufficio*

c) Riparare gli edifici di presa d'acqua e degli scaricatori, ed ogni altro dal cui cattivo stato derivasse pregiudizio all'Utenza.

d) Ridurre alla larghezza regolamentare le tratte di Fiume o di molinare investite da piantagioni, interri, avanzi di manufatti od altro.

e) Ridurre di conformità ai capitoli di concessione quelle opere che fossero state modificate o alterate nel corso dei lavori.

f) Chiudere gli *scannoni* in fregio al Fiume o alle molinare e riattivare i cavi pel ritorno delle colature nel Fiume, che fossero stati ad arte o per negligenza ostrutti o interrati.

g) Porre le chiavi alle porte delle bocche d'irrigazione in fregio al Fiume o alla molinare.

ART. 30.

Esecuzioni d'ufficio.

Se dietro espresso invito dell'Amministrazione gli Utenti non eseguissero, nel perentorio termine che verrà loro ingiunto, le richieste opere, verranno queste eseguite d'ufficio a tutte loro spese, le quali poi potranno da essi ripetersi coi privilegi fiscali che all'Amministrazione stessa competono in forza della sua costituzione.

ART. 31.

Facoltà d'applicare e ripetere ammende.

È in facoltà dell'Amministrazione di applicare e ripetere dai contravventori di questo Regolamento le ammende in esso contemplate senza che si possa agire giudizialmente contro di essa.

ART. 32.

Decisione di controversie.

A termine dell'articolo 6 dello Statuto consorziale l'Amministrazione in caso di controversie fra Utenti e il Consorzio nominerà uno o tre arbitri a decidere sulla questione.

ART. 33.

Uso non giustificato delle acque.

L'Amministrazione ha piena facoltà di togliere ogni uso delle acque d'Olena che non sia pienamente giustificato e di far distruggere le opere che ad esso potessero riferirsi.

ART. 34.

Riserve dell'Amministrazione.

Per massima e quando non trattisi di questioni di interesse generale del Consorzio, l'Amministrazione si esime dall'entrare nel merito di una causa sia fra due o più Utenti; che fra Utenti e terze persone, e solo si presterà, quando lo creda opportuno, a fornire agli Utenti in causa que'dati e notizie di cui potessero abbisognare.

ART. 35.

Visite al Fiume ed opifici.

È in facoltà del Presidente del Consiglio o di altro Consigliere a ciò espressamente delegato di visitare il Fiume e ispezionare ogni molino o stabilimento, in quanto abbiano attinenza col Consorzio.

CAPO V.

POLIZIA DEL FIUME.

ART. 36.

Divieto di manomettere le sorgenti.

È assolutamente vietato di usare, divergere, impedire od anche soltanto rallentare il corso delle acque sorgenti devolute al Fiume; i trasgressori saranno immediatamente deferiti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 37.

Divieto di sottrazioni d'acqua.

Saranno pure immediatamente deferiti all'Autorità Giudiziaria coloro che sottrarranno acqua d'Olena, sia tagliando le sponde del Fiume o delle molinare, sia anche soltanto facendo uso di attrezzi o macchine elevatorie di qualsivoglia genere.

ART. 38.

Libero corso alle acque e divieto di macerazione.

Nell'alveo del Fiume e suoi tributari, come pure nelle rogge molinare non si potranno mai creare ostacoli di qualsivoglia natura al libero deflusso delle acque, nè macerar lino o canape.

ART. 39.

Licenze per nuove opere.

Nessuno, ancorchè Utente del Consorzio, può fare nell'alveo del Fiume e sue ragioni e neppure lungo le rogge molinare,

alcuna nuova opera sia stabile che temporanea, od anche un semplice riattamento, senza aver ottenuto dall'Amministrazione del Consorzio regolare licenza.

Quando trattisi però di opere di ordinaria manutenzione, Art. 76, la licenza potrà essere rilasciata dal rispettivo Ingegnere di Riparto.

ART. 40.

Libero passo ai Custodi.

Lungo le due ripe del Fiume si dovrà sempre lasciare libero il passo per la sua sorveglianza e manutenzione.

Parimenti passo libero dovranno avere gli Ingegneri e Custodi del Fiume lungo le rogge molinare, anche nell'interno de' luoghi cintati, dei molini e d'ogni altro opificio.

Le concessioni per erigere muri di cinta o edifici di qualsiasi natura lungo il Fiume o le rogge molinare, saranno sempre subordinate a quelle condizioni di libero passo.

ART. 41.

Divieto di aprir cavi in prossimità del Fiume.

Non si potranno in prossimità del Fiume, suoi tributari e rogge molinare aprire nuove sorgenti, canali o acquedotti, e neppure apportare variazioni ai preesistenti se non col consenso in iscritto dell'Amministrazione; la quale in ogni caso particolare e di conformità anche all'articolo 578 C. C. stabilirà la distanza minima a cui dette opere potranno praticarsi onde non nuocciano all'interesse generale dell'Utenza.

ART. 42.

Piantagioni.

Non si potrà lungo il Fiume fare alcuna nuova piantagione la quale ne investa l'alveo naturale o ne riduca la larghezza regolamentare.

Nessuna piantagione è concessa nelle alluvioni e nelle isole già esistenti nel letto d'Oloni e non censite ed in quelle che venissero a formarsi in ogni successivo tempo.

Non è neppur lecito, senza il consenso dell'Amministrazione, lo sradicare alberi lungo il Fiume, sue diramazioni e derivazioni.

ART. 43.

Obbligo di tagliar alberi o rami.

I frontisti saranno obbligati a tagliare quegli alberi o quei rami che si pretendessero nell'alveo del Fiume o delle rogge molinare a restringerne la larghezza o a creare ostacoli al libero corso delle acque.

Quegli alberi o quei rami verranno tagliati d'ufficio quando, dietro espresso invito dell'Amministrazione, vi si rifiutassero i frontisti medesimi.

ART. 44.

Nervile di facile accesso.

Ogni molino od opificio qualsiasi deve avere il proprio nervile facilmente accessibile ai Custodi e Ingegneri del Fiume, per le loro ispezioni e rilievi.

ART. 45.

Invasi.

Ogni molino od opificio qualsivoglia deve sempre, anche nei casi di straordinarie magre, smaltire continuamente al proprio nervile tutta quanta l'acqua che dà il Fiume, per guisa cioè che non si producano *invasi* o ristagni sotto nessun pretesto; e ciò di conformità anche all'art. 628 C. C.

Di conseguenza il numero dei rodigini in azione deve sempre essere proporzionato al quantitativo d'acqua disponibile

al nervile; e in particolare, quando l'acqua tracima naturalmente dalla chiusa, tutti i rodigini di quel dato molino o stabilimento devono funzionare; e in caso di ferma di uno o più di essi, si dovrà aprire corrispondentemente il canal di scarico o *spazzera*.

Qualora mancasse la *spazzera* si alzeranno le porte dello scaricatore in fregio alla molinara.

Appositi indicatori verranno stabiliti in prossimità de' nervili per scoprire gli invasi e quindi procedere contro i contravventori.

ART. 46.

Nessuna tolleranza per gli invasi.

Ancorchè l'acqua fornita dal Fiume sia così scarsa da non essere neppure sufficiente a muovere un sol rodigine, si dovrà tuttavia lasciarla liberamente defluire per la bocca di scarico.

ART. 47.

Contro gli autori di invasi.

I contravventori agli art. 45 e 46 saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta l'invaso sia prodotto nella stagione estiva e specialmente poi quando esso, sia pure involontariamente, favorisse qualche bocca d'irrigazione prossima al nervile.

ART. 48.

Spazzere e sfioratori.

Non verrà concesso l'impianto o anche la semplice riforma di un molino o stabilimento qualsiasi se non alle condizioni:

a) che il nervile sia di facile accesso (art. 44) e sia munito di un canale di scarico o *spazzera* corrispondente alle luci d'efflusso dell'acqua al nervile stesso;

b) che in fregio alla molinara e in prossimità al nervile venga praticato uno sfioratore di tal luce e a tale altezza da rendere inattuabile, a regime normale del Fiume, qualsiasi invaso.

ART. 49.

Divieto di paratoie ascendenti.

Alle bocche d'immissione dell'acqua sulle moltrici non si potranno mai applicare paratoie nascenti dal basso, od altri congegni, pei quali sia lecito variare a piacimento l'altezza della soglia di dette bocche.

ART. 50.

Quote di ogni edificio.

Di tutti gli edifici su cui il Consorzio esercita i suoi poteri disciplinari, verranno rilevate le dimensioni e le quote allometriche, riferite a capitabili ben definiti, le quali riconosciute dai rispettivi Utenti come conformi al vero, stabiliranno le basi ineccepibili per ogni futura controversia.

CAPO VI.

IRRIGAZIONE.

ART. 51.

Irrigazione estiva.

L'irrigazione estiva colle acque d'Otona decorre dal mezodi del 25 marzo al mezodi dell'8 settembre d'ogni anno.

ART. 52.

Irrigazione jemale.

L'irrigazione jemale dei prati marcitori potrà essere concessa dietro licenza annuale, e solo pel tronco inferiore di Fiume.

me principiando dalla bocca della *Bellona* in territorio di S. Vittore.

ART. 53.

Orario.

L'orario d'irrigazione spettante a ciascuna bocca e ad ogni singolo appezzamento di terreno è stabilito dai rispettivi titoli e partitamente specificato nel Catasto generale del Fiume.

Il vespero o la venticquattresima ora dell'orologio italiano, negli orari estivi d'irrigazione, s'intende corrispondano alle ore 8 pom. del tempo medio.

ART. 54.

Divieto di estendere la irrigazione.

Per nessun titolo o pretesto si può estendere la irrigazione anche solo temporaneamente su terreni che non sieno debitamente accatastati; i contravventori verranno deturati all'Autorità Giudiziaria.

ART. 55.

Divieto di vendere acqua d'Olona.

Nessun Utente può cedere o vendere le acque d'Olona, anche solo temporaneamente, se non vendendo o cedendo quegli appezzamenti di terreno ai quali è di diritto devoluta quell'acqua.

ART. 56.

Divieto di cedere le colature.

Nemmeno le colature si potranno cedere o vendere dovendo esse di conformità agli antichi Ordini d'Olona far ritorno al Fiume per l'apposito cavo di cui all'art. 63.

ART. 57.

Diritto d'irrigazione limitato.

Il diritto d'irrigare con acqua d'Olona è assolutamente limitato e riservato a quegli appezzamenti di terreno che sono regolarmente iscritti nel Catasto del Fiume, e non può quindi per niun titolo trasmettersi ad altro appezzamento ancorchè di egual estensione e natura, e benchè spetti al medesimo Utente.

ART. 58.

Trasmissione di terreni in catasto.

Non si potranno vendere o in qualsiasi altro modo trasmettere terreni iscritti nel catasto del Fiume se non col diritto d'acqua che ad essi compete.

ART. 59.

Caso d'espropriazione forzata.

Anche nel caso d'epropriazione forzata per opere di pubblica utilità, di un fondo o di parte di esso, cui spetti diritto d'irrigazione con acque d'Olona, mai si potrà trasmettere quel diritto sopra altrettanta superficie d'un altro fondo, sia pure contiguo, ancorchè chi venne per tal modo espropriato cessi d'essere Utente del Fiume.

ART. 60.

Ricorso all'Assemblea.

I divieti e le limitazioni di cui ai precedenti art. 57, 58 e 59 potranno essere modificati o tolti in ogni singolo caso, mediante speciale deliberazione dell'Assemblea.